

SANTO IN MEZZ'ORA

19

conversazione mattutina di
Alessandro Calcaterra
con Santo Fabiano

Lunedì 15 gennaio 2024

Tutti i lunedì
Dalle 8.30
alle 9.00

- ANAC: i comunicati e le determinazioni sulla digitalizzazione degli appalti
- CONTRATTI: con le nuove piattaforme violano il principio della “unicità dell’invio di dati”
- La Corte dei Conti condanna un Comune per omessa tutela dei dati dei propri dipendenti
- Corte dei Conti: linee guida e questionario sui controlli interni



1

L'unicità dell'invio

Principio con valore normativo o semplice enunciazione di principio?



Digitalizzazione: Principio Di Unicità Dell'invio? Non Direi!

Francesco Bertelli

Gennaio 11, 2024

www.supportoappalti.com

Ci si aspetterebbe pertanto dalle nuove piattaforme "digitalizzate" e interoperabili che, in osservanza del principio di unicità dell'invio, non sia più necessario caricare tutte le informazioni due volte.

Ebbene, operando sulle nuove piattaforme si potrà notare che **i dati essenziali della procedura in particolare le informazioni relative agli importi economici dell'affidamento e alla identificazione degli operatori economici, devono essere inseriti due volte**: una prima volta, per la creazione dello strumento di acquisto sul MePA (7); una seconda volta per la trasmissione ad ANAC ai fini del rilascio del CIG attraverso la funzionalità ANAC-form e E-form

In pratica, l'unico cambiamento è la possibilità di effettuare questa sequenza di operazioni senza abbandonare il portale messo a disposizione da CONSIP, ma la sostanza rimane la stessa e cioè che si devono comunicare due volte gli stessi dati. Con un sovrappiù di macchinosità e ripetitività degli inserimenti che potrebbe facilmente generare errori e perplessità nell'uso

E sarebbe questo il principio di unicità dell'invio per cui ci si è tanto spesi?

Certamente, sarebbe opportuna una migliore organizzazione digitale del cd. ciclo di vita dei contratti pubblici, ma deve trattarsi di una riconfigurazione delle piattaforme che risulti effettivamente più trasparente, tracciabile, accessibile, fruibile, e non di un cambiamento fine a se stesso che finisce in realtà per complicare soltanto di più la gestione delle procedure di affidamento.

Concludiamo sottolineando che l'operatività della digitalizzazione è stata (giustamente) posticipata di 6 mesi rispetto all'entrata in vigore del Codice proprio per dare il tempo di trovare delle soluzioni operative adeguate magari attraverso un periodo di prova e/o di consultazione. Invece, da un giorno ad un altro è stato lanciato il nuovo sistema con le conseguenze che vediamo oggi e per le quali l'ANAC ha già fatto un passo indietro per i contratti di importo inferiore a 5.000,00 Euro.

Principi e diritti digitali

DECRETO LEGISLATIVO
31 marzo 2023 , n. 36

*Le disposizioni dell'articolo
acquistano efficacia a
decorrere dal 1° gennaio
2024 (art. 225, comma 1)*

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

2. In attuazione del **principio dell'unicità dell'invio**, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.

3. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

4. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.



[Home](#) / [Informati e partecipa](#) / [Primo piano](#) / Comuni e digitalizzazione degli appalti

Comuni e digitalizzazione degli appalti

Data:

12 gennaio 2024

2



Comuni e digitalizzazione degli appalti: l'acquisizione dei Cig è contestuale all'invio della richiesta

Alcuni comuni hanno riscontrato criticità in questa prima fase di applicazione della digitalizzazione dell'ecosistema dei contratti pubblici.

Riguardo **all'auspicata semplificazione del processo di acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG)** per affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro, Anac ricorda che **con il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, è stato chiarito che l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma dell'Autorità, è disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.**

Ciò significa che fino a tale data, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, il Cig potrà essere acquisito, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente dall'Autorità tramite la piattaforma contratti pubblici - PCP.

Riguardo **i supposti tempi di attesa per l'acquisizione del Cig, derivanti da messaggi fuorvianti presenti in alcune piattaforme, Anac conferma che la piattaforma rilascia il Cig contestualmente all'invio della richiesta.**

In relazione alle difficoltà riscontrate nell'accesso a piattaforme certificate di altre regioni, si rammenta che, previo accordo, è possibile avvalersi di una delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato.

L'elenco delle piattaforme digitali certificate è consultabile nel Registro Piattaforme Certificate.

Riguardo l'accesso tramite Spid, si ricorda che in base alla normativa vigente è il sistema che consente a cittadini e imprese di accedere con un'unica username e password a tutti i servizi online delle Pubbliche amministrazioni, in maniera semplice e sicura, da qualsiasi dispositivo. Anche l'Autorità ha adottato questa modalità, insieme ad altri strumenti equivalenti.





COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 10 gennaio 2024

Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.



Indicazioni di carattere transitorio per gli affidamenti inferiori a 5.000 euro

Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici.

Le disposizioni richiamate impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD).

Tale previsione è funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, ai sensi degli articoli 27 e 28 del codice, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell'operatore economico per le verifiche previste.

Il codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall'applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi. Le nuove previsioni rappresentano una rivoluzione nel mondo della contrattualistica pubblica che, superata l'iniziale fase di necessario adeguamento, apporterà notevoli benefici in termini di semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione delle procedure, con evidente e apprezzabile risparmio di costi e tempi.

Il legislatore, al fine di consentire il graduale adeguamento alle nuove disposizioni, sia da parte delle stazioni appaltanti sia dei titolari e gestori di piattaforme certificate, ha rinviato la relativa operatività di sei mesi rispetto all'entrata in vigore del codice dal 1 luglio 2023. In linea con tali indicazioni l'Autorità, sin dal mese di giugno, ha adottato i provvedimenti attuativi del codice che hanno delineato il funzionamento della BDNCP e definito i meccanismi di interoperabilità con le banche dati esistenti e con le PAD, al fine di garantire la tempestiva informazione degli utenti.





Indicazioni di carattere transitorio per gli affidamenti inferiori a 5.000 euro

L'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che **allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici>, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.**

Tale strumento rappresenta una **modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione.**

Si evidenzia che anche in questo caso la stazione appaltante deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla BDNCP, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5), al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro restano ferme le indicazioni già fornite in merito all'obbligo di svolgere le procedure di affidamento mediante PAD.

A decorrere dal 1 ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. Pertanto, si invitano tutti i soggetti interessati a porre in essere le attività necessarie a garantire la corretta operatività dell'ecosistema di approvvigionamento digitale.

Restano valide le indicazioni di cui alla **delibera n. 585 del 19 dicembre 2023** con riferimento alle spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500.



**ANAC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023

Oggetto

Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36.



Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante

**Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136**

**Aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera
n. 585 del 19 dicembre 2023**



6.2 Pagamenti ex art. 3, comma 3

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:

- imposte e tasse;
- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
- assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa;
- gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).

Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. art. 6, comma 5, del d.l. n. 187/2010), senza l'indicazione del CIG/CUP.

L'utilizzo di carte di pagamento con spendibilità limitata all'acquisto di una gamma circoscritta di beni o servizi – come le c.d. “carte carburante” – può essere consentito in regime di tracciabilità attenuata, a patto che il CIG sia univocamente collegato al conto dedicato al funzionamento delle carte; le transazioni effettuate da ciascuna delle carte emesse devono essere ricondotte al suddetto CIG.

Tenendo conto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 per i pagamenti effettuati dagli operatori privati in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi a rete, si ritiene che anche i pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche amministrazioni (quali, a titolo esemplificativo, luce, gas e telefono) possano essere effettuati, analogamente alle modalità indicate nei contratti di mutuo, avvalendosi del SDD senza indicare i codici CIG nel singolo pagamento (ma soltanto nella delega a monte).

Per le spese giornaliere di importo inferiore a 1.500 euro, quali a titolo esemplificativo, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni, si richiama quanto stabilito al citato comma 3 dell'art. 3 in ordine alla possibilità di utilizzo di sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.





Articolo 3

Legge 13 agosto 2010, n.
136
Piano straordinario contro
le mafie...

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del ((bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.))

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a ((1.500 euro)), relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. ((L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.



[Home](#) / [Chiedilo ad ANAC](#) / Tracciabilità dei flussi finanziari

Tracciabilità dei flussi finanziari

(Aggiornamento al 20 gennaio 2023).



C8. Le spese economali delle stazioni appaltanti sono soggette alla normativa in tema di tracciabilità?

No, le spese effettuate dalle stazioni appaltanti con il fondo economale non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità.

Tuttavia tali spese – per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti - vanno tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste nei limiti di importo delle relative spese.

Resta fermo che non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente.

<https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilità-dei-flussi-finanziari>





Riguardo alle “spese economali”

Deliberazione n. 48/2023/PAR



REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Sentenza 1/2024

3

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO


**Condanna di un responsabile per la mancata
informativa ai dipendenti sull'utilizzo dei dati
personali nel caso di navigazione sul web**





GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Trattamento di dati personali dei dipendenti mediante posta elettronica e altri strumenti di lavoro - 13 luglio 2016 [5408460]





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

4

LINEE GUIDA E RELATIVO QUESTIONARIO PER LE RELAZIONI ANNUALI DEL SINDACO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI, DEL SINDACO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEL PRESIDENTE DELLE PROVINCE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NEGLI ANNI 2022 -2023 (ART. 148, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)